

RELAZIONE SU IPAB

Benvenuti e grazie a tutti i partecipanti, rappresentanti delle Istituzioni e un grazie per il loro lavoro molto spesso volontario, oltre logicamente ai Consiglieri comunali. E' una materia molto importante perché riguarda il futuro delle nostre associazioni di beneficenza e assistenza che da molti anni operano in materia proficua a favore dei cittadini come braccio operativo volontario del Comune di Venezia, e anche in collaborazione, in base alla legge 328/2000 nel quadro di una programmazione generale dei servizi sociali della città. Ricordo che le nostre Associazioni e Fondazioni sono nate grazie alla beneficenza e al gran cuore dei veneziani, che invece di sperperare il proprio patrimonio o di lasciarlo in eredità agli eredi, hanno fatto un grande atto di carità direi "civile", dal punto di vista religioso direi "cristiano", donando i loro beni ai cittadini veneziani, costituendo fondazioni, associazioni, istituzioni che da anni gestiscono in maniera ottimale questi beni fornendo servizi alle persone che hanno bisogno e credo che tutti voi responsabili delle istituzioni avete intenzione forte di continuare e perciò un grazie da parte del Comune di Venezia. In questo periodo di crisi economica sociale difendere questi Enti significa non solo seguire le indicazioni previste dal proprio Statuto e quindi essere fedeli e conformi alle indicazioni del donatore, ma anche continuare una tradizione civile veneziana diretta ai più deboli. Devo dire che le Istituzioni hanno anticipato il principio della legge 328/2000. Dal punto di vista legale e amministrativo farò un breve excursus, premettendo che abbiamo inviato il materiale necessario per la nostra discussione e oggi lo completiamo con altre dispense:

- Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n.207, riordino del sistema delle IPAB a norma dell'art.10 L. 328/2000;
- Progetto di legge regionale n.60 del 09.07.2010;
- Progetto di legge regionale n.114 del 12.11.2010

La legge 17.07.1890 n.6972 detta legge Crispi ha reso di natura pubblicistica tutti gli Enti (associazioni, fondazioni e istituzioni) che operano nel sociale e pertanto detti enti erano soggetti alla normativa di "diritto pubblico" (per esempio in materia di responsabilità degli amministratori, controlli pubblici, gestione dei fondi, ecc.). Detta normativa è andata avanti un secolo sino al 1990; infatti il 16.02.1990 il Consiglio dei Ministri emanò un decreto rivolto alle Regioni, con il quale veniva sollevata la questione del riconoscimento della persona giuridica di diritto privato alle IPAB a carattere regionale e infraregionale. Quindi si prevedeva il passaggio di alcune istituzioni dalla personalità giuridica di diritto pubblico a quella di diritto privato. Con questa iniziativa il Governo del resto dava seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998, con la quale si dichiarava l'illegittimità dell'articolo 1 della legge sulle IPAB del 1890, con il quale come già detto in precedenza, venivano considerate pubbliche tutte le Istituzioni. La Corte Costituzionale, quindi, riconosceva loro il diritto alla privatizzazione qualora avevano i requisiti di una istituzione privata. La legge regionale n.54 del 26.06.1993 e la circolare esplicativa 10/1994 individuava alcune categorie, a loro volta soggette a tutta una serie di condizioni (in definitiva la condizione "sine qua non" che l'Istituzione era promossa e amministrata da privati o da religiosi), che potevano richiedere la privatizzazione delle IPAB. Devo ricordare anche la sentenza n.173 dell'anno 1981 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.25, comma quinto, comma sesto e comma settimo, del

DPR 24.07.1977 n. 616 " attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 382/75" che ha bloccato il trasferimento dei beni dalle IPAB ai Comuni che era previsto dall'art.25 comma 5 DPR 616/77. Ricordo che l'art.14 del DPR 616/1977 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in materia e che in seguito alla Legge Costituzionale 3/2001, l'art.17 della costituzione è stato completamente riformulato. Arriviamo finalmente all'anno 2000, con legge 8.11.2000, n.38 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'art.10 delega al Governo di emanare entro 180 giorni un decreto legge recante una nuova disciplina delle IPAB di cui alla legge 6972/1890, prevedendo i principi e i criteri da seguire. Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 " riordino del sistema delle IPAB a norma dell'art.10 legge 328/2000" disciplina la nuova normativa da applicare alle IPAB esistenti e anche alle istituzioni che passano " ope legis" con personalità giuridica di diritto privato e le agevolazioni fiscali previste alle nuove istituzioni dando alle Regioni la competenza di legiferare in materia. Detto Decreto Legislativo prevede essenzialmente due fattispecie concrete:

1. Aziende pubbliche di servizi alla persona (artt. 6-7-8-9-10-11- 12-13-14-15);
2. persone giuridiche di diritto privato (artt. 16-17-18)

Molte Regioni hanno emanato norme per il riordino delle IPAB aventi sede nel proprio territorio regionale: ricordo e ho sottomano alcune leggi regionali :

- Emilia Romagna – L.R. 2/2003;
- Lombardia – L.R. 1/2003;
- Marche – L.R. 5/2008

La Regione Veneto finora non ha ancora approvato alcuna legge regionale in materia; sono state presentate due proposte di legge: la n.60 presentata alla Presidenza del Consiglio il 09.07.2010 e la n.114 presentata il 12.11.2010. Come detto in premessa l'amministrazione comunale a Venezia non può chiudere gli occhi e fare lo struzzo; deve essere parte importante nella formazione della nuova legge regionale sulle IPAB come è anche previsto dalla legge 328/2000 e dal D.lgs 207/2001. Questo è un primo momento di riflessione collettiva e partecipata che la III Commissione, insieme con l'Assessore comunale competente e il coadiutore del Sindaco in materia di sanità e con i responsabili delle istituzioni interessate vogliono aprire. Abbiamo fornito tutto il materiale che era a disposizione (credete è stato anche difficile). Ringrazio le persone che hanno collaborato. I due progetti di legge regionale hanno qualche diversità – specie all'art.3 " Tutela del Patrimonio (per la proposta regionale n. 60) e " Tutela del Patrimonio delle ASP" (per la proposta regionale 114); ci sono anche altre diversità. Credo che oggi dobbiamo sentire i pareri, proposte, osservazioni dei Consiglieri e delle istituzioni; ci riserviamo poi dopo aver elaborato il tutto ad effettuare un'altra riunione e se riusciamo, sarebbe bello, proporre una proposta unica presentata da Venezia

Grazie a tutti della collaborazione